



COMUNE DI VIGNOLA FALESINA

(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON

**COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI SANT’ORSOLA TERME - COMUNE
DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO — COMUNE DI PALU’ DEL FERSINA**

Verbale di deliberazione N.44

della Giunta Comunale

Oggetto: **CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021 AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VIGNOLA FALESINA.**

L’anno duemilaventuno, addì due del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

GADLER MIRKO – Sindaco

ECCHER FLAVIO

OSS GIULIANO

PISONI ROSANNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 183 c. 3 – L.R. 03.05.2018 n.2)

Il presente verbale è pubblicato
all’Albo Comunale il

10/12/2021

per dieci giorni consecutivi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Oliviero Battisti

Assenti:

Assiste il Vice Segretario comunale Battisti Oliviero

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gadler Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021 AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VIGNOLA FALESINA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- *in data 20 luglio 2016 è stata stipulata tra i Comuni di Sant'Orsola Terme, Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e dei compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss. mm.;*
- *l'art. 5 della convenzione citata prevede che "I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti". I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello.*
- *Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle posizioni organizzative di alta specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci;*
- *la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017 i responsabili dei servizi per la gestione associata;*
- *visto il decreto del Sindaco di Pergine n. 10 del 21.10.2020 con il quale veniva conferito l'incarico di Dirigente della Direzione Generale al Segretario Generale dott. Giuseppe Dolzani;*

preso atto che a partire dal 01.08.2021 le funzioni segretarili nel Comune di Vignola Falesina sono state attribuite al Vice Segretario comunale dott. Oliviero Battisti, giusta delibera della Conferenza dei Sindaci n. 16 del 27.07.2021;

visto l'atto di delega del 29.07.2021 con il quale il Dirigente della Direzione generale del Comune di Pergine Valsugana, delega al Vice – segretario la competenza all'adozione e firma degli atti dirigenziali/gestionali e determinazioni del Comune di Vignola Falesina;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 22 del 02.12.2020 e s.m. con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Elisa Rodler;

dato atto che l'oggetto del presente provvedimento non è ricompreso tra le attività previste nella gestione associata;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Vice Segretario Comunale, Oliviero Battisti, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data odierna;
- la responsabile del servizio finanziario, Elisa Rodler, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data odierna;

richiamato l'art. 17 del "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti ad associazioni, enti, società con finalità socialmente utili, senza scopo di lucro", approvato con deliberazione consiliare n. 15 di data 16.05.1994, che prevede: "L'amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Vignola Falesina un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art 21 L.R. 20.08.1954 n. 24, sia di carattere ordinario per le

normali esigenze sia straordinario per le spese relative agli acquisti e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi;

visto che con deliberazione consiliare n. 05 del 03.02.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 del Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Vignola Falesina;

vista la nota di data 02.11.2021, in atti prot. n. 2658 dd. 09.11.2021 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Vignola Falesina, con la quale si chiede al Comune l'erogazione del contributo straordinario per l'anno 2021 per concorrere alla spesa per l'acquisto di DPI, finanziata con contributo provinciale dell'80% della spesa ammessa;

visto che l'ammontare del contributo richiesto prevede una copertura del 20% della spesa totale, quantificata in € 2.822,29.

ritenuto di concedere il contributo straordinario di complessivi € 2.000,00 al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco previsto dal Bilancio;

precisato che l'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta;
visto l'art. 13 del D.P.G.P. 07.02.1992 n. 1-54/Leg.;

vista la Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n. 19/I-II del 20/05/2018);

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 21.02.2001 successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 23 del 18.12.2013;

visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 03.02.2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) (sezione strategica: 2021/2023 – sezione operativa: 2021/2023) e il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dd 08.02.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.);

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di concedere al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Vignola Falesina il contributo straordinario per l'anno 2021 pari ad € 2.000,00 per concorrere alla copertura del 20% della spesa di acquisto DPI;
2. di imputare la spesa derivante dal presente atto, ammontante ad € 2.000,00 al capitolo 3225 del corrente bilancio di previsione, che presenta sufficiente disponibilità;
3. di incaricare il servizio finanziario di procedere alla liquidazione del contributo previa verifica della documentazione di rendicontazione della spesa sostenuta presentata dal corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Vignola Falesina;

4. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

* * *

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. A), il ricorso sub. B) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. C).

* * *

~~Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n° 2;~~

Vignola Falesina, 02 dicembre 2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Mirko Gadler

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Oliviero Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Vignola Falesina, 10 dicembre 2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Oliviero Battisti